

Legge regionale 18 dicembre 2001 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 11/01/2002

**Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminate, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare.**

## **Articolo 2**

*(Soggetti attuatori)*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale può provvedere in forma diretta o tramite delegazione amministrativa a favore di Comuni limitrofi agli ambienti fluviali e lagunari, dei loro consorzi, delle aziende speciali di enti pubblici, dei consorzi industriali o di consorzi tra imprenditori turistici privati.